

# I ricercatori tornano in patria

**L**o stato aiuta anche il ritorno in patria dei connazionali che hanno trovato lavoro all'estero. Due le agevolazioni previste e, in tal caso, a favore degli stessi lavoratori, quella cd del rientro in Italia di docenti e ricercatori e quella del rientro dei cd «cervelli» in fuga.

La prima agevolazione è a carattere fiscale e finalizzata a favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza all'estero. Questi soggetti, che siano residenti all'estero in modo non occasionale e hanno svolto per almeno due anni consecutivi attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o presso università, se entro i sette anni successivi tornano in Italia a svolgere le loro attività (trasferendo la residenza) di lavoro dipendente o autonomo, hanno diritto allo sconto fiscale sul pagamento delle tasse. In particolare, ai fini delle imposte dirette (Ir-

pef), per la determinazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente, si considera soltanto il 10% dei compensi derivanti dall'attività di docenza o ricerca svolta in Italia. Se si tratta di lavoratori autonomi (con partita Iva, cioè), gli stessi compensi non concorrono inoltre alla formazione della produzione netta ai fini Irap del ricercatore/docente; altrimenti, il beneficio ai fini Irap spetta al sostituto d'imposta (ossia al datore di lavoro) che eroga i compensi, nel caso si riferiscono a redditi di lavoro dipendente o assimilato. Il beneficio fiscale si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente in Italia e nei tre successivi, sempre che permanga la residenza in Italia.

Molto simile a questa è l'agevolazione per il rientro dei «cervelli» in fuga, anche nel fine, e che sarà operativa fino al 31 dicembre 2017: favo-

rire il ritorno in Italia di giovani talenti emigrati all'estero e per i cittadini europei che vogliono trasferire la loro attività lavorativa in Italia. Sono ammessi al beneficio fiscale i soggetti individuati dal decreto 3 giugno 2011 del ministero dell'economia: cittadini Ue nati dopo il 1° gennaio 1969; residenza continuativa per almeno 24 mesi in Italia; possesso diploma di laurea ed esercizio senza interruzione, negli ultimi due anni e più, di attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa fuori dal proprio paese d'origine e dall'Italia; sono stati assunti, o hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o d'impresa, in Italia, ed entro tre mesi vi hanno trasferito il proprio domicilio e la residenza). L'aiuto fiscale consiste nella riduzione, ai fini delle imposte dirette, della determinazione del reddito d'impresa, di lavoro autonomo o dipendente, considerando solo il 20% del reddito per le donne e il 30% del

reddito per gli uomini. Sono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato di amministrazioni pubbliche o di imprese italiane che svolgono all'estero il proprio lavoro.

In aggiunta a questo beneficio (introdotto dalla legge n. 238/2010 (nota come legge «controsodo»), il dlgs n. 147/2015 (legge per l'internazionalizzazione delle imprese) ha previsto un secondo tipo di aiuto, con gli stessi propositi (art. 16): un bonus fiscale del 30%, in termini di riduzione del reddito imponibile. In tal caso non sono previsti limiti di età, ma di livello di istruzione: occorre avere almeno una laurea e rivestire «una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione». È prevista inoltre anche un limite temporale: aver risieduto all'estero per almeno cinque anni, prima del rientro in Patria. Il nuovo aiuto (cd «regime speciale per lavoratori rimpatriati») si applica per un quinquennio.

## Credito d'imposta per il personale altamente qualificato

Un bonus alla ricerca è riservato a tutte le imprese che investono in attività di ricerca e di sviluppo, indipendentemente dalla forma giuridica (società di capitali, di persone, imprese individuali ecc.), dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato e anche dal fatturato. Rientrano nell'attività di ricerca e sviluppo: lavori sperimentali o teorici aventi per l'acquisizione di nuove conoscenze; ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti; acquisizione di conoscenze per produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; produzione e collaudo di prodotti, di processi e servizi purché non impiegati e/o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Inoltre, in ciascuno dei periodi d'imposta, la spesa sostenuta per attività di R&S deve essere almeno pari a 30.000 euro (limite ridotto rispetto al passato quando era previsto a euro 50.000).

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute nel quinquennio 2015-2019 per l'assunzione di personale «altamente qualificato» impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo. Altre spese ammissibili: quote di ammortamento delle spese di acquisizione/utilizzazione di strumenti e attrezzature; costi della ricerca svolta in collaborazione con università e enti o organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le start-up innovative; competenze tecniche e private industriali relative ad un'invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto.

L'aiuto concesso consiste in un credito d'imposta, riconosciuto in misura pari al 25% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ri-

cerca e sviluppo rispetto alla media dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sull'intero periodo intercorso dalla loro costituzione, anche se in tal caso è minore di tre anni. Viene previsto, tuttavia, che il credito spetti nella misura più elevata del 50% anziché 25%, per gli investimenti in ricerca e sviluppo relativi ad assunzione di personale altamente qualificato; costi della ricerca «extra muros», cioè svolta in collaborazione con università ed enti o organismi di ricerca e con altre imprese, come le start-up innovative. Il credito spetta fino a un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario.

## Le vie per assumere al risparmio

Incentivo	Lavoratori	Incentivo
<b>Soggetti in mobilità/2</b>	Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contribuzione pari agli apprendisti (10%) per 18 mesi</li> <li>• Contributo economico mensile pari al 50% dell'indennità spettante al lavoratore</li> </ul>
<b>Soggetti in Naspi</b>	Lavoratori beneficiari dell'indennità Naspi	Contributo economico pari al 20% della Naspi che sarebbe spettata al lavoratore
<b>Soggetti svantaggiati</b>	Invalidi, tossicodipendenti, alcolisti, soggetti in trattamento psichiatrico, detenuti, condannati e internati <sup>(1)</sup>	Esonero contributivo
<b>Detenuti/1</b>	Lavoratori detenuti o internati <sup>(2)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Credito d'imposta di 520 euro mensili per la durata di 18 mesi</li> <li>• Sgravio del 95% dei contributi</li> </ul>
<b>Detenuti/2</b>	Lavoratori semiliberi <sup>(2)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Credito d'imposta di 300 euro mensili per la durata di 18 mesi</li> <li>• Sgravio del 95% dei contributi</li> </ul>
<b>Disabili</b>	Lavoratori affetti da disabilità	Contributo economico mensile da congruare con i contributi Inps per 36/60 mesi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 70% in caso di soggetti con riduzione oltre il 79% o minorazioni di cui alla I e III Ctg del dpr n. 915/1978 o con disabilità intellettiva o psichica superiore al 45%</li> <li>• del 35% in caso di soggetti con riduzione tra 67 e 79% o minorazioni di cui alla IV, V e VI Ctg del dpr n. 915/1978</li> <li>• del 70% in caso di soggetti con riduzione oltre il 79% o minorazioni di cui alla I e III Ctg del dpr n. 915/1978</li> </ul>
<b>Giovani genitori</b>	Genitori d'età inferiore a 35 anni con figli minori	Bonus di 5.000 euro

(1) Datori di lavoro interessati: cooperative sociali

(2) Datori di lavoro interessati: cooperative sociali, imprese pubbliche e private

